 **Upgrading of Industrial and Technological Competences**

**CONVENZIONE n° 2019-1-IT01-KA102-006950**

**(Codice CUP B68H19005290006)**

Progetti di Mobilità individuale ai fini di Apprendimento (KA102) **nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 VET**

**CONTRATTO TRA ISTITUTO E PARTECIPANTE ALLA MOBILITÀ**

L’**Istituto Tecnico Industriale “Ercolino Scalfaro”**

Indirizzo: **Piazza G. Matteotti, 1, 88100 Catanzaro CZ**

di seguito denominato “**l'Istituto**” rappresentato dal Dirigente Scolastico **Vito Sanzo**

**e:**

**Dati partecipante**

Cognome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sesso: M/F

Classe: \_\_\_\_\_

Nazionalità: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dati di uno dei genitori del partecipante**

Cognome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sesso: M/F

Indirizzo completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di seguito denominato “**il partecipante**”

**HANNO CONVENUTO**

le **Condizioni** Particolari e gli **Allegati** che costituiscono parte integrante del presente contratto (“**il contratto**”).

Allegato I ECVET Learning Agreement (sottoscritto dall’Organismo di invio e Beneficiario –se non coincidono-, organismo ospitante e Partecipante)

Allegato II Condizioni Generali

Allegato III Quality commitment (sottoscritto dall’Organismo di invio e Beneficiario –se non coincidono-, organismo ospitante e Partecipante)

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

* 1. L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere la mobilità da svolgersi in Regno Unito, nell'ambito del summenzionato progetto finanziato dal Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET) Invito a presentare proposte 2019 - EAC/A03/2018 Progetti di Mobilità individuale ai fini di apprendimento (KA102).
	2. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi, come specificato nell’Articolo 3 e si impegna a realizzare la mobilità per attività di formazione come descritto nel Programma della mobilità (Allegato I);
	3. Qualsiasi modifica o integrazione al Contratto dovrà essere concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale per lettera o per mail.

**ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA**

**2.1** Il presente Contratto entra in vigore al momento dell’apposizione della firma da entrambe le parti (e da uno dei genitori del partecipante, come sopraindicato).

**2.2** Il periodo di mobilità all’estero avrà inizio il 03/02/2020 e si concluderà il 05/03/2020.

La data di inizio del periodo di mobilità corrisponderà al primo giorno di permanenza del Partecipante presso l’ente ospitante; la data di fine del periodo di mobilità corrisponderà con l'ultimo giorno di permanenza del Partecipante presso l’ente ospitante (da questo periodo è escluso il tempo del viaggio). Le date di cui sopra potranno subire variazioni per esigenze organizzative. Il tempo del viaggio (due giorni complessivi uno prima del giorno di inizio attività e uno il giorno di fine attività) è incluso nel calcolo per la determinazione del supporto individuale.

Il Partecipante beneficia di una borsa Erasmus+ finanziata dall’Unione europea gestita direttamente dall’Istituto Tecnico Industriale “Scalfaro” per n. 30 giorni di attività e per n. 2 giorni di viaggio.

**2.3** L’Attestato di Partecipazione certifica le date di effettivo inizio e fine del periodo di mobilità.

**ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO**

**3.1** Il sostegno finanziario per il periodo di mobilità indicato all’Articolo 2.2 ammonta complessivamente ad Euro 2268.00 (costi di viaggio e supporto individuale).

**3.2** Il contributo finanziario non potrà essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’UE.

**3.3** Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.2, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento non dell’Unione, incluse le entrate che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre l’orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I.

**3.4** Il contributo finanziario o parte di esso dovrà essere restituito qualora il Partecipante non porti a termine la mobilità nel rispetto dei termini del presente Contratto. Tuttavia, non si procederà alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia portato a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nel Programma della mobilità per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’Istituto di appartenenza e approvato dall’Agenzia Nazionale.

**ARTICOLO 4 – ASSICURAZIONE**

**4.1** Il Partecipante deve essere tutelato da un'adeguata copertura assicurativa. Il Partecipante avrà altresì una copertura assicurativa per la responsabilità civile (che coprirà i danni eventualmente causati dal Partecipante sul luogo di lavoro) e infortuni.

**4.2** Con riferimento alla copertura assicurativa sanitaria il partecipante s’impegna a portare con sé la propria tessera europea di assicurazione malattia (TEAM).

**ARTICOLO 5 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)**

**5.1** Il Partecipante dovrà effettuare la valutazione OLS (valutazione delle competenze linguistiche) prima e alla fine del periodo di mobilità.

**5.2** Il Partecipante dovrà seguire il corso di lingua OLS, non appena riceverà l'accesso al sistema. Il Partecipante informerà immediatamente l’Organismo qualora non sia in grado di seguire il corso, ancor prima di accedervi.

**ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE**

**6.1** Il partecipante, espressamente, si obbliga a:

- rispettare le prescrizioni contenute nel presente Contratto;

- cooperare nella predisposizione e realizzazione del materiale di progetto richiesto prima, durante e dopo lo svolgimento della mobilità;

- rispettare i tempi e le modalità di svolgimento delle attività di mobilità, così come stabiliti dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Scalfaro” in cooperazione con l’ente ospitante;

- assumere comportamenti improntati alla buona condotta;

- accettare eventuali variazioni delle date di mobilità e qualunque altra modifica al Programma di mobilità ritenuta necessaria dall’Istituto per esigenze organizzative e/o logistiche;

- condividere con gli altri partecipanti la camera per tutta la durata della mobilità;

- restituire l’intero importo della borsa di mobilità non usufruito poiché non maturato, nel caso in cui l’Istituto accertasse la carenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti dal progetto e dal Programma Erasmus+.

**ARTICOLO 7 – RIENTRO ANTICIPATO E RINUNCIA ALLA BORSA DI MOBILITÀ**

**7.1** In caso di rinuncia prima della partenza, ove l’Istituto abbia già sostenuto e/o impegnato delle spese imputabili al partecipante, questi sarà obbligato a rimborsarle;

**7.2** Non è possibile interrompere/sospendere la mobilità o rientrare per motivi di qualsivoglia natura, pena la restituzione dell’ammontare della Borsa di Mobilità già erogata/impegnata, sia monetariamente che sotto forma di servizi (alloggio, viaggio di andata e ritorno, transfer, ecc.);

**7.3** Gli unici casi in cui è possibile interrompere/sospendere la mobilità sono: cause di forza maggiore, malattia e/o infortunio grave del partecipante; morte o grave malattia di un familiare di primo grado. Unicamente al verificarsi di uno o più di questi casi, debitamente documentati, la Borsa di Mobilità sarà comunque ridotta in maniera proporzionale al periodo di soggiorno effettivamente realizzato.

**ARTICOLO 8 – INDAGINE UE**

**8.1** Il Partecipante dovrà compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro 3 giorni di calendario dal ricevimento dell’Invito a completare il relativo questionario da parte dell’Organismo. Ai partecipanti che non compileranno e invieranno on-line il questionario, l’Organismo sarà titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto.

**8.2** Un’intervista on–line complementare potrà essere somministrata al Partecipante al fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dall’Organismo all’Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.

**ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE**

**9.1** Il presente Contratto è disciplinato dalla Legge italiana.

**9.2** Il tribunale competente, secondo la legislazione nazionale applicabile, avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni della presente Convenzione, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

**ALLEGATO II**

**CONDIZIONI GENERALI**

**Articolo 1: Responsabilità**

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Contratto, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.

L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INAPP, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dalla Convenzione, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

**Articolo 2: Risoluzione della Convenzione**

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere agli obblighi previsti dal presente Contratto, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare il Contratto senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Partecipante risolve il Contratto prima dello scadere dei termini o se non adempie agli obblighi da esso previsti, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, salvo differenti accordi con l’Istituto di invio.

In caso di risoluzione del Contratto da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo differenti accordi con l’Istituto.

**Articolo 3: Tutela dei dati**

Tutti i dati personali contenuti nella Contratto devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione alla Convenzione da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

**Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili**

Le parti del presente Contratto si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni della Convenzione siano stati correttamente attuati.

**Firme**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L’Istituto**  | **Il partecipante** | **Genitore partecipante** |
| Nome e cognome**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Nome, cognome e funzione**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Nome e cognome\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Firma**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Luogo e data**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Firma**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Luogo e data**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | Firma\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |